Sentenza della Corte dell'8 luglio 1965 [1]

Massime

Politica della C.E.E. — Norme comuni- — Disposizioni fiscali — Licenze d'importazione — Diritti riscossi per il loro rilascio — Non sono tributi ai sensi dell'articolo 95 del Trattato C.E.E.

I diritti riscossi per il rilascio di una licenza d'importazione senza la quale l'importazione non è possibile, non ricadono sotto l'articolo 95 del Trattato C.E.E., in quanto hanno sulla libera circolazione delle merci la stessa incidenza di un dazio doganale.

Cfr. la massima n. 5 della sentenza *2 e 3-62* (*Raccolta*, Vol. VIII, p. 795).

Nel procedimento 10-65

avente ad oggetto la domanda d'interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 95 del Trattato C.E.E., domanda proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., dal Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno nella causa dinanzi ad esso pendente fra la

DITTA WALDEMAR DEUTSCHMANN,

di Essen

e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

(« Aussenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft » di Francoforte sul Meno)

1 — Lingua processuale : il tedesco

LA CORTE,

composta dai Signori

Ch. L. Hammes, Presidente,
A. M. Donner (relatore) e R. Lecourt, presidente di Sezione,
A. Trabucchi e W. Strauß, giudici,
Avvocato generale : J. Gand
Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Negli anni 1962, 1963 e 1964, l'*Aussenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft* rilasciava alla Ditta Deutschmann delle licenze per l'importazione di prodotti alimentari ed agricoli da altri Stati membri della C.E.E., imponendo diritti per complessivi 1943,19 DM, a norma della relativa legge 17 dicembre 1951, in relazione al regolamento sui diritti del 19 dicembre 1956, nell'edizione del 20 gennaio 1958.

La Deutschmann ha chiesto al Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno di annullare gli accertamenti dei diritti non ancora riscossi e di ordinare la restituzione di quelli già versati. A sostegno della domanda essa deduce che la riscossione dei diritti di cui trattasi è in contrasto con gli articoli 9, 12, 30, e 95 del Trattato C.E.E.

Il 3 febbraio 1965, la Terza Sezione di detto Tribunale amministrativo ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la seguente questione pregiudiziale :

> Se l'articolo 95, 1° comma, del Trattato C.E.E. debba interpretarsi nel senso che il rilascio di licenze d'importazione per prodotti alimentari ed agricoli provenienti da altri Stati membri della Comunità europea non può dar luogo alla riscossione dei diritti contemplati dalla legge 17 dicembre 1951, relativa alla riscossione di diritti da parte dell'Ufficio commercio estero del Ministero dell'alimentazione, agricoltura e foreste (BGBl. I, p. 969).

Nell'ordinanza di rinvio è detto fra l'altro :

> « La riscossione di diritti per il rilascio di licenze d'importazione per prodotti alimentari ed agricoli provenienti da altri Stati membri della Comunità europea appare come un onere fiscale indiretto vietato dall'articolo 95, 1° comma, del Trattato C.E.E., in quanto i corrispondenti prodotti nazionali non ne sono gravati. I diritti vengono riscossi per il rilascio delle licenze d'importazione. Poiché però i prodotti non possono essere importati senza licenza, il diritto riscosso al momento del rilascio colpisce indirettamente la stessa merce importata ».

II — Il procedimento

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata trasmessa alla Corte dal Presidente della Terza Sezione ed è stata registrata in cancelleria il 16 febbraio 1965. La comunicazione alle parti nella causa di merito, agli Stati membri e alla Commissione C.E.E. è stata effettuata a cura del cancelliere il 22 febbraio 1965.

Hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 20 dello Statuto della Corte di Giustizia :

— la Ditta Deutschmann, il 21 aprile 1965,
— la Commissione C.E.E., il 22 aprile 1965,
— la Repubblica federale di Germania, il 3 maggio 1965.

Nell'udienza del 18 maggio 1965 hanno presentato osservazioni orali l'attrice nella causa di merito, la Repubblica federale di Germania e la Commissione C.E.E.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 3 giugno 1965.

III — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di Giustizia

Le osservazioni presentate a norma dell'articolo 20, 2° comma, dello Statuto si possono riassumere come segue :

La Commissione della C.E.E. rileva che

1. I diritti per il rilascio di licenze d'importazione sono tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. Secondo la definizione data dalla Corte nella sentenza *2 e 3-62*,

> « la tassa d'effetto equivalente può essere considerata, ai sensi degli articoli 9 e 12, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, come un diritto imposto unilateralmente, sia all'atto dell'importazione sia in un successivo momento e che, colpendo specialmente una merce importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produce il risultato di alterarne il prezzo a di incidere così sulla libera circolazione della merci alla stessa stregua di un dazio doganale ».

I diritti riscossi per il rilascio delle licenze d'importazione, che costituiscono oggetto della presente causa, rientrano in questa definizione.

2. L'articolo 95 del Trattato non è applicabile alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. L'articolo 13, n. 2, e l'articolo 95, 1° e 3° comma, non possono essere contemporaneamente applicati poiché la stessa tassa non può essere abolita « gradualmente durante

il periodo transitorio » e « non oltre l'inizio della seconda tappa del periodo transitorio ». Inoltre, l'obbligo di abolire la stessa tassa non può essere imposto contemporaneamente da una direttiva della Commissione e direttamente dal Trattato. Nell'applicazione i due articoli si escludono quindi a vicenda. Sotto l'articolo 95 del Trattato ricadono perciò solo i tributi che gravano, oltre che sui prodotti importati, anche sui prodotti nazionali, su questi ultimi però in misura minore. Tale interpretazione, non solo corrisponde alla « ratio legis », ma è impossibile dedurre dal Trattato un altro criterio per delimitare le rispettive sfere d'applicazione degli articoli 13 e 95.

L'attrice nella causa di merito

rileva che il diritto tedesco conosce tre tipi di tributi : le imposte (« Steuern ») (che comprendono i dazi doganali), le tasse (« Gebühren ») e i contributi (« Beiträge »).

La distinzione fra tasse e imposte nella giurisprudenza tedesca non è molto chiara. I diritti di cui trattasi ricadono sotto il divieto dell'articolo 95 del Trattato C.E.E., in quanto sono in realtà delle imposte.

Circa l'articolo 95, la Ditta Deutschmann sostiene :

1. che esso è immediatamente applicabile in quanto contiene un divieto chiaro a illimitato a partire dall'inizio della seconda tappa (1º gennaio 1962);

2. che, nonostante nel titolo (tedesco) del capo si parli di « imposte » (« Steuern »), esso in realtà contempla le « imposizioni di qualsiasi natura ». Il titolo francese del capo (*Dispositions fiscales*) non riguarda del resto soltanto le « imposte ». L'articolo 95 va posto in relazione con l'articolo 9 del Trattato C.E.E.; insieme, essi devono impedire qualsiasi discriminazione fiscale negli scambi fra Stati membri.

Per interpretare l'articolo 95 si devono considerare solo le ripercussioni oggettive sugli scambi tra Stati membri. Gli oneri del genere dei diritti riscossi dall'*Aussenhandesstelle* sono in realtà imposte che possono influire su detti scambi.

La lettera, il contesto e lo scopo dell'articolo 95 del Trattato C.E.E. indicano quindi chiaramente che i diritti riscossi dall'*Aussenhandelsstelle*, in quanto tributi interni, rientrano fra le « imposizioni di qualsivoglia natura » in esso contemplati.

3. I diritti percepiti dall'*Aussenhandelsstelle* sono tributi indiretti.

4. Essi sono inoltre dei tributi discriminatori ai sensi dell'articolo 95.

Nella sentenza *2 e 3-62* la Corte ha così definito l'essenza dell'articolo 95 :

« L'articolo 95, 1º comma, tollera implicitamente le « imposizioni » su di una merce importata, esclusivamente e restrittivamente *nella stessa misura* in cui esse colpiscono i *corrispondenti prodotti nazionali* ».

Ora, non esistono tributi analoghi per i prodotti nazionali.

Tutto ciò consente di concludere che i diritti di cui trattasi ricadono sotto l'articolo 95 del Trattato C.E.E.

Il Governo della Repubblica federale di Germania dichiara fra l'altro che, a suo avviso, le tasse amministrative non rientrano nella nozione di « imposizioni » di cui all'articolo 95, 1º comma, del Trattato C.E.E.

1. L'articolo 95 si trova nel capo relativo alle « disposizioni fiscali ». Il suo tenore nelle quattro lingue fa ritenere ch'esso comprenda solo le imposte in senso stretto (« Steuern »). Ciò si desume anche dall'articolo 98. Le tasse amministrative non possono essere considerate come imposte.

2. Questa interpretazione trova conferma nei lavori preparatori dell'articolo 95 e nel confronto con l'articolo III del G.A.T.T.

3. È impossibile applicare contemporaneamente l'articolo 95 e l'articolo 12 del Trattato C.E.E. Le « tasse di effetto equivalente » (articolo 12) non sono la stessa cosa della « imposizioni di qualsivoglia natura » (articolo 95); dalla sentenza *2 e 3-62* emerge che la distinzione fra questi due concetti va operata nel modo seguente : l'articolo 95 entra in vigore solo se un tributo colpisce determinate merci indipendentemente della loro origine oppure colpisce merci provenienti da altri Stati membri onde compensare un onere gravante sulle corrispondenti merci nazionali o — in mancanza di merci corrispondenti — proteggere i prodotti nazionali. Un tributo come quello in esame potrebbe quindi rientrare solo nel concetto di « tasse di effetto equivalente » ai dazi doganali.

4. Solo quest'interpretazione corrisponde al senso delle disposizioni e alla struttura del Trattato.

5. Per tutti questi motivi le tasse amministrative per il rilascio delle licenze d'importazione non possono essere considerate come imposizioni ai sensi dell'articolo 95. Questo è un'applicazione del principio fondamentale per cui le merci nel mercato comune non possono essere oggetto di discriminazioni.

Poiché i diritti dell'*Aussnhandelsstelle* sono riscossi solo al momento dell'importazione, non vi è più alcuna possibilità di applicare l'articolo 95, posto che il prodotto « similare », che dovrebbe essere confrontato col prodotto importato, si trova in una situazione diversa, di guisa che non è più possibile desumerne un valido criterio per valutare la liceità dell'onere gravante sulle merci importate.

A titolo precauzionale, il Governo federale rileva d'altro canto che, a suo avviso, le tasse amministrative riscosse sulle importa-

zioni da altri Stati membri non sono « tasse di effetto equivalente » ai sensi degli articoli 12 e seguenti.

IN DIRITTO

Il Tribunale amministrativo di Francoforte chiede che sia interpretato l'articolo 95, 1° comma, del Trattato C.E.E. onde chiarire la questione del se, per il rilascio di licenze d'importazione relative a prodotti agricoli provenienti da altri Stati membri, sia lecito riscuotere diritti a norma della legge tedesca 17 dicembre 1951.

In forza dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., la Corte di Giustizia è competente a pronunziarsi sull'interpretazione del Trattato, in particolare dell'articolo 95. Essa non può però interpretare la legge tedesca di cui sopra, né definire la natura giuridica dei diritti da questa contemplati.

Per delimitare la sfera d'applicazione dell'articolo 95, è necessario porlo in relazione con le altre norme aventi ad oggetto l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione delle merci, e principalmente con gli articoli 13 e 17 del Trattato C.E.E.

Le disposizioni per l'abolizione, durante il periodo transitorio, delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, sono contenute direttamente nell'articolo 13. A norma dell'articolo 17, dette disposizioni sono applicabili anche ai dazi di carattere fiscale. Ciò premesso, l'articolo 95, che prevede un ritmo diverso per l'abolizione delle restrizioni da esso contemplate, non può essere applicato ai tributi riscossi in occasione o a causa dell'importazione i quali, colpendo solo il prodotto importato da un altro Stato membro (e non il corrispondente prodotto nazionale), alterano il prezzo di tale prodotto ed incidono sulla libera circolazione delle merci nello stesso modo di un dazio doganale.

Il Tribunale amministrativo definisce il tributo in questione un « onere indiretto » — che colpisce i prodotti nazionali — riscosso « per il rilascio della licenza d'importazione », il quale grava indirettamente sui prodotti stranieri la cui importazione è impossibile senza licenza. La questione deferita, come si desume dal suo tenore, riguarda un tributo che viene riscosso per il rilascio di licenze d'importazione, vale a dire in occasione dell'importazione, mentre per i corrispondenti prodotti nazionali non è naturalmente necessaria alcuna licenza del genere. Tale tributo grava quindi esclusivamente sulle merci importate.

Ne consegue che l'articolo 95 del Trattato C.E.E. non è applicabile a detto tributo. La risposta alla questione pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno dev'essere quindi negativa.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E. e dal Governo federale tedesco, che hanno presentato osservazioni, non possono dar luogo a rifusione. Per la parti nella causa di merito, l'attuale giudizio ha il carattere di un incidente sollevato nella lite pendente dinanzi al Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, al quale spetta quindi di provvedere sulle spese.

Per questi motivi

Letti gli atti di causa,
Sentita la relazione del giudice relatore,
Sentite le osservazioni orali delle parti nella causa di merito e della Commissione Economica Europea,
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
Visti gli articoli 13, 17 e 95 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,
Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

LA CORTE

dichiara :

1) I diritti riscossi per il rilascio di licenze senza le quali l'importazione non è consentita, non ricadono sotto l'articolo 95 del Trattato C.E.E.

e statuisce :

2) Spetta al Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo, l'8 luglio 1965.

Hammes Donner Lecourt
Trabucchi Strauß

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, l'8 luglio 1965.

Il Cancelliere Il Presidente
A. Van Houtte Ch. L. Hammes